



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ***Provincia di Milano***

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2019

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune e precisamente :

- a) IMU (Imposta unica Comunale)
- b) TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
- c) TARI (Tassa sui rifiuti)
- d) ICPA (imposta comunale pubblicità e affissioni)
- e) COSAP (occupazione di spazi e aree pubbliche .

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge ad altri soggetti giuridici.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ha irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante sia titolare di debito nei confronti del Comune di valore superiore ad Euro cento e riferibile ad una o più delle entrate ricomprese nel precedente articolo 1, che sia sorto a seguito di omessa o infedele denuncia o di parziale o di mancato versamento alla scadenza ordinaria ovvero di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio del procedimento di riscossione coattiva.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ai soggetti, che esercitano attività commerciali o produttive, i quali si trovino in posizione di irregolarità tributaria. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia sorta successivamente alla data del provvedimento autorizzatorio, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività oggetto di licenza, autorizzazione, concessione e segnalazione certificata di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per produrre controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni non siano accettabili e non sia stata accertata a seguito di queste ultime la regolarità tributaria, l'ufficio SUAP dispone la sospensione dell'attività commerciale o produttiva ed assegna un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di revoca della licenza, autorizzazione, concessione e dei relativi rinnovi.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria usufruendo di rateizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate adottato dall'ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 14/11/2008, fatte salve le successive modifiche. In caso di rateazione delle somme dovute, il solo mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria, ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio SUAP preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'ufficio tributi risponde entro trenta giorni e comunque nel termine concordato con l'ufficio SUAP.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica, che agisce in proprio, sia la persona fisica, che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

La verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla sola posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nella valutazione circa la regolarità tributaria l'ufficio tributi tiene conto e rileva di eventuali situazioni debitorie pregresse e non sanate concernenti attività commerciali e/o produttive, che presentano fra i soggetti titolari di legale rappresentanza o di poteri di amministrazione le medesime persone fisiche.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto, che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'ufficio tributi, che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di verifica regolarità tributaria.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti, che sono titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

Lo stesso ufficio SUAP dovrà, poi, con cadenza mensile, fornire all'ufficio tributi l'elenco aggiornato dei soggetti di cui al comma precedente.

L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse ed a comunicarne gli esiti all'ufficio SUAP.

L'ufficio SUAP, a seguito della verifica dello stato di irregolarità tributaria, procederà ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6

(trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda)

La società ovvero l'ente ovvero il soggetto giuridico risultante dalla trasformazione ovvero il soggetto avente causa nelle operazioni di fusione anche per incorporazione ed anche parziale ovvero di scissione ovvero il soggetto – persona fisica e giuridica - cessionario di azienda o di ramo di azienda subentra in solido con il cedente negli obblighi della società trasformata o dante causa o cedente l'azienda od il ramo d'azienda relativi al pagamento dei tributi locali di cui all'art. 1 del presente Regolamento e delle relative sanzioni.

L'Ufficio SUAP competente, pertanto, non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività, uniche ovvero condizionate, richieste da attività commerciali ovvero produttive risultanti da operazioni di trasformazione ovvero aventi causa dalle operazioni di cui al primo comma nei casi, in cui sia rilevata l'irregolarità tributaria.

La norma, di cui ai precedenti commi, si applica alle istanze ed alle segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, presentate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.